



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2103

Disposizioni per la valorizzazione dei beni culturali presenti nei depositi degli istituti e luoghi della
cultura pubblici

18/12/2022 - 05:52

Indice

1. DDL S. 2103 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2103	4

1. DDL S. 2103 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2103
XVIII Legislatura

Disposizioni per la valorizzazione dei beni culturali presenti nei depositi degli istituti e luoghi della cultura pubblici

Iter

17 febbraio 2021: da assegnare

Successione delle letture parlamentari

S.2103

da assegnare

Iniziativa Parlamentare

[Lucia Borgonzoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **17 febbraio 2021**; annunciato nella seduta n. 300 del 25 febbraio 2021.

Classificazione TESEO

DEMANIO , CONCESSIONI , USO

Classificazione provvisoria

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2103

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2103

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **BORGONZONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2021 (*)

Disposizioni per la valorizzazione dei beni culturali presenti nei depositi degli istituti e luoghi della cultura pubblici

*) Testo non rivisto dalla presentatrice

Onorevoli Senatori. - Il patrimonio culturale stipato nei depositi dei musei e nei siti archeologici è immenso, ma resta per lo più celato agli occhi del pubblico che non può ammirare tali opere, spesso di pregevole fattura, solo perché i siti ove le stesse sono custodite non hanno spazi, risorse economiche e addetti per poterle esporre.

È per questo che si ritiene necessario trovare una soluzione per dare nuova vita a questi beni, facendoli uscire dai depositi per restituirli alla collettività.

In tal modo si potrebbe anche contribuire a una migliore valorizzazione di alcune sedi museali e di siti archeologici meno noti, in grado di attrarre fino a oggi soltanto il 10 per cento di coloro che visitano il nostro Paese.

Innumerevoli opere giacciono ancora non viste nei depositi o nei magazzini dei musei, a volte anche in avanzato stato di degrado, con il rischio che i danni su di esse diventino permanenti e irreversibili.

La sola Galleria degli Uffizi, su una superficie di 6.000 metri quadri, espone soltanto 1.835 opere su un totale di 2.300, quindi il 44 per cento delle opere giace messo da parte nei depositi. Il Museo egizio di Torino espone solo un quinto di quanto possiede; il museo di Palazzo Madama, un decimo.

Parliamo dei cosiddetti « beni culturali invisibili » che rappresentano l'insieme delle opere d'arte che ad oggi non godono di adeguata visibilità e fruizione - perché nascoste e non adeguatamente conosciute e valorizzate - che si potrebbero ottenere anche attraverso una maggiore rotazione interna tra beni esposti.

In Europa esistono situazioni analoghe di beni inutilizzati; per fare alcuni esempi: la quota degli oggetti esposti all'*Hermitage* di San Pietroburgo è pari al 7 per cento, al *Guggenheim* di New York è dell'8 per cento, al *Prado* di Madrid del 9 per cento, al *British Museum* di Londra del 10 per cento.

Una eccezione è rappresentata dal Louvre di Parigi, dove la quota degli oggetti esposti è del 60 per cento.

In questi anni sono nate nuove iniziative per rendere accessibile al pubblico il maggior numero di oggetti d'arte posseduti dai singoli musei. Una di queste è rappresentata dagli *open storage*. Si tratta di veri e propri magazzini che, a differenza dei depositi dei musei tradizionali, sono liberamente accessibili dal pubblico. Ad esempio, nel 2006, il *Birmingham Museum and Art Gallery* (uno dei musei più grandi d'Inghilterra) ha inaugurato il *Museum Collections Centre*, che permette al pubblico di visitare più dell'80 per cento delle opere immagazzinate nel deposito del museo.

È ovvio che prima di procedere a qualsiasi intervento su questi beni è necessario avere contezza precisa del loro numero, dello stato di conservazione e delle caratteristiche e necessità di ogni singola opera. Lo stato dell'arte della catalogazione è particolarmente diversificato in quanto ogni museo presenta una situazione propria che è difficile da conoscere. Per la Corte dei conti, nonostante il Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC) abbia effettuato numerosi tentativi per giungere a

una stima attendibile dei beni culturali, non esiste ad oggi una catalogazione esaustiva, soprattutto in merito ai beni mobili.

La cornice delle regole all'interno della quale ci troviamo vieta l'alienazione del patrimonio culturale; si potrebbe però ottenere un aumento dei ricavi dei siti museali, messi a dura prova anche dall'avvento della pandemia da COVID-19, grazie all'utilizzo della massa di beni artistici stipata nei magazzini italiani, realizzando concessioni anche a medio termine. Si otterrebbe un ricavo e insieme un risparmio di risorse da destinare alla gestione e alla conservazione del patrimonio invisibile.

Senza contare che i magazzini delle aree archeologiche sono a volte pieni di materiale di risulta. Questo materiale, e qui si avanza una provocazione per i puristi, potrebbe essere venduto come *merchandising* anziché occupare spazio nei magazzini e accumulare polvere. L'idea potrebbe essere quella di creare una linea di *merchandising* basata sul concetto di « pezzo unico autentico ».

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, delimita il perimetro entro il quale può estendersi l'attività concessoria che si può attivare solo qualora i musei non intendano ampliare gli spazi esistenti o, eventualmente, recuperare nuovi spazi per esporre i beni attualmente in giacenza. La norma ha carattere sperimentale di durata triennale e costituisce un primo tentativo per cominciare a mettere a sistema un nuovo metodo di fruizione del patrimonio culturale italiano nella sua interezza.

L'articolo 2 definisce la tipologia dei beni oggetto di concessione che, oltre ad essere in stato di giacenza, devono essere beni acquisiti per confisca, per donazione o consegna spontanea, beni di antica acquisizione di cui si sia smarrita la documentazione e, in generale, quelli privi di ogni riferimento al loro contesto di appartenenza. Inoltre costituisce preconditione essenziale per la concessione in uso di cui all'articolo 1 la circostanza che i beni culturali non siano destinati alla pubblica esposizione nei predetti istituti.

Particolare importanza, in vista della futura fruizione pubblica di questi beni, assume l'attività di catalogazione degli stessi, prevista dall'articolo 3. Per prima cosa si dovrà procedere all'inventariazione dei singoli beni e alla rilevazione dell'attuale stato di conservazione per l'individuazione delle misure di restauro da adottare per ciascun bene, ai sensi del regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917. Per questa attività si dovrà necessariamente ricorrere ad esperti da individuare nell'organico dei siti museali o, in assenza, ricorrendo a soggetti esterni alle singole organizzazioni.

Con l'articolo 4 si disciplina il procedimento concessorio al quale sono applicate le norme previste dagli articoli 48 e 106 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La norma inserita all'articolo 5 intende disciplinare gli adempimenti che devono osservare coloro che intendono partecipare al bando per la concessione di questa tipologia di beni. Un accordo che fornisce, tra le altre, tutte le informazioni circa le misure di sicurezza e adeguatezza dello spazio espositivo destinato ad accogliere i beni oggetto della concessione e le attività culturali e didattiche eventualmente collegate ai beni in esposizione.

L'articolo 6 prevede che i concessionari dovranno dotarsi della figura professionale del conservatore tecnico con apposita professionalità ed esperienza nel campo dell'arte.

L'articolo 7 fissa i criteri per il trasporto e l'assicurazione dei beni dati in concessione, mentre l'articolo 8 prevede che eventuali operazioni di restauro possano essere effettuate prima del trasporto dei beni o durante l'esposizione degli stessi, ponendo il costo a carico del concessionario che andrà in compensazione del corrispettivo concessorio.

Gli articoli 9 e 10 regolano rispettivamente i diritti di immagine dei beni dati in concessione e particolari tutele per i medesimi assicurate dalle norme del citato codice dei beni culturali e del paesaggio e dalla vigilanza ad opera delle soprintendenze competenti per territorio.

Gli articoli 11 e 12 fissano, rispettivamente, il corrispettivo per la concessione che può avvenire anche in forma diversa dal denaro, ovvero con una obbligazione di fare e la durata della concessione, che in via sperimentale è di durata triennale, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo.

Infine l'articolo 13 prevede la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di valorizzare e rendere fruibili i beni culturali appartenenti al demanio pubblico e al patrimonio dello Stato presenti negli istituti e nei luoghi della cultura pubblici, ai sensi degli articoli 101 e 106 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, attraverso la loro esposizione nei medesimi luoghi che rispondano ai requisiti di legge, la presente legge prevede, in via sperimentale per gli anni dal 2021 al 2027, la concessione in uso di tali beni.
2. I beni di cui al comma 1 sono concessi in uso nei casi in cui gli istituti di cui al medesimo comma non siano nella condizione di poter aumentare gli spazi esistenti o di recuperare nuovi spazi per l'esposizione dei beni presenti nei rispettivi depositi.
3. La concessione in uso dei beni avviene mediante bando pubblico, ai sensi dell'articolo 4, e si realizza attraverso l'accordo di cui all'articolo 5, ai sensi degli articoli 112 e 115 del citato codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 2.

(Tipologia di beni oggetto di concessione)

1. Possono essere concessi in uso, ai sensi della presente legge, i beni di cui all'articolo 1, comma 1, acquisiti per confisca, donazione o consegna spontanea, o i beni di antica acquisizione di cui si sia smarrita la documentazione e, in generale, quelli privi di ogni riferimento al loro contesto di appartenenza.

Art. 3.

(Catalogazione dei beni)

1. Gli istituti e i luoghi di cui all'articolo 1 procedono prioritariamente all'inventariazione dei beni e alla rilevazione dello stato di conservazione per l'individuazione delle misure di restauro necessarie, ai sensi del regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917.
2. Nell'attività di cui al comma 1 del presente articolo, gli istituti e luoghi di cui all'articolo 1 si avvalgono prioritariamente dei propri catalogatori interni e, secondariamente, possono affidare il servizio all'esterno, avvalendosi di archeologi, storici dell'arte o società specializzate in servizi per l'arte.

Art. 4.

(Procedimento concessorio)

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo predispone lo schema unico di bando pubblico che stabilisce i titoli preferenziali per la concessione in uso e prevede a carico del futuro concessionario l'onere della produzione di un documento tecnico e di un progetto per la valorizzazione dei beni oggetto del bando.
2. Per la procedura di cui al comma 1, si applicano gli articoli 48 e 106 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.

Art. 5.

(Documento tecnico e progetto di valorizzazione)

1. I concessionari dei beni di cui all'articolo 2 presentano un documento tecnico e un progetto di valorizzazione.
2. Il documento tecnico di cui al comma 1 elenca le caratteristiche e le misure di sicurezza e di adeguatezza dello spazio espositivo destinato ad accogliere i beni oggetto della concessione, tra le quali in particolare:
 - a) la descrizione dell'edificio e degli ambienti di esposizione dei beni;
 - b) le modalità di carico, trasporto e scarico dei beni, nonché le modalità di accesso all'edificio;
 - c) i sistemi di sicurezza, quali i sistemi di sorveglianza diurna e notturna, i sistemi antintrusione e di videosorveglianza, nonché i sistemi antincendio;
 - d) i dati ambientali con indicazione dei parametri di temperatura e umidità relativa per l'adeguata e

necessaria conservazione dei beni;

e) le modalità di restituzione dei beni al termine della concessione.

3. Il progetto di valorizzazione presenta:

a) la descrizione dei beni oggetto dell'esposizione;

b) le modalità di esposizione;

c) il calendario dei giorni di apertura al pubblico con i relativi orari, nonché l'indicazione dei giorni in cui l'esposizione è fruibile al pubblico gratuitamente;

d) le iniziative previste per la valorizzazione dei beni;

e) le attività culturali e didattiche eventualmente collegate ai beni in esposizione;

f) i metodi di comunicazione esterna a garanzia della più ampia fruizione pubblica e gratuita dei beni, nonché le ricadute economiche in termini occupazionali e di sviluppo del progetto.

4. L'accordo tra le parti è costituito dal documento tecnico e dal progetto di valorizzazione.

Art. 6.

(Conservatore tecnico dei beni)

1. Il concessionario deve dotarsi, al fine di ottenere la concessione, di un conservatore tecnico scelto, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, tra archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a indicare i requisiti, i criteri e le modalità di individuazione del conservatore tecnico di cui al comma 1.

Art. 7.

(Trasporto e assicurazione dei beni)

1. Il trasporto dei beni oggetto della concessione deve essere affidato a ditte specializzate di comprovata esperienza selezionate dalla soprintendenza competente per territorio.

2. Il concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa contro i rischi sui beni concessi, con beneficiario lo Stato italiano, per un valore non inferiore a quello dei beni stessi, desunto dai registri inventariali del deposito di provenienza, redatti a cura dell'istituto che li ha in consegna ai sensi dell'articolo 3.

Art. 8.

(Operazioni di restauro)

1. I beni oggetto della concessione sono sottoposti alle operazioni di restauro che si rendano necessarie, prima del trasporto o durante l'esposizione degli stessi.

2. La necessità delle attività di restauro e le modalità delle medesime sono stabilite dall'istituto concedente d'intesa con la soprintendenza competente per territorio e sono a carico del concessionario, a compensazione del corrispettivo della concessione.

Art. 9.

(Diritti di immagine)

1. I diritti di immagine dei beni oggetto della concessione appartengono allo Stato e costituiscono parte integrante della concessione per tutta la durata della stessa.

2. Il concessionario non può cedere a terzi i diritti d'immagine sui beni in concessione.

Art. 10.

(Tutele)

1. I beni oggetto della concessione sono tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dalla vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali.

2. La soprintendenza competente per territorio che esercita la vigilanza sui beni culturali dati in concessione ha la facoltà di verificare in ogni momento l'effettiva applicazione delle disposizioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, dal bando di cui all'articolo 4 e dall'accordo di cui all'articolo 5.

3. La mancata applicazione della normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali comporta la revoca della concessione.

4. La soprintendenza competente per territorio verifica periodicamente il persistere delle condizioni che hanno consentito la concessione, almeno fino a sei mesi prima della scadenza della stessa.

5. Il mancato rispetto, o la modifica delle condizioni che hanno consentito la concessione senza autorizzazione comporta l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 11.

(Corrispettivo per la concessione)

1. La concessione in uso di beni culturali appartenenti al demanio pubblico e al patrimonio dello Stato, presenti nei depositi degli istituti e nei luoghi di cui all'articolo 1, resta subordinata al pagamento di un corrispettivo non inferiore a un decimo del valore dei beni concessi, come desunto dalle stime inventariali operate dal deposito di origine.

2. Il riconoscimento del corrispettivo, oltre che in denaro, può avvenire nelle seguenti forme:

a) fornitura servizi destinati al bene oggetto della concessione o in favore di altri beni in giacenza nel medesimo deposito di provenienza o, in generale, a sostegno dei beni culturali del demanio e patrimonio dello Stato, quali: restauro, analisi archeometriche, catalogazione, pubblicazione e *marketing*;

b) fornitura di beni, servizi, infrastrutture o migliorie in favore del deposito di provenienza dei beni, da concordare con l'istituto concedente.

3. La concessione in uso dei beni culturali di cui agli articoli 1 e 2, non esclude che il concessionario possa beneficiare di contributi o finanziamenti previsti da norme regionali, statali e dell'Unione europea.

Art. 12.

(Durata della concessione)

1. La concessione in uso di beni culturali appartenenti al demanio e al patrimonio dello Stato, in giacenza nei depositi degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 1, aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 2, ha una durata di tre anni in via sperimentale, eventualmente prorogabile una sola volta alle medesime condizioni, salvo che il concessionario comunichi, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), entro i sei mesi antecedenti la scadenza, la propria rinuncia alla proroga.

2. Alla scadenza del periodo di concessione in uso o dell'eventuale proroga, i beni oggetto di concessione ritornano nella disponibilità dell'istituto di origine attraverso le modalità di restituzione previste nell'accordo di cui all'articolo 5.

Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

